

REGOLARIZZAZIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: ULTERIORI ISTRUZIONI INPS, INAIL E MINISTERO DELL'INTERNO

L'INPS, con la circolare 28 settembre 2012 n. 118, fornisce ulteriori istruzioni operative per i datori di lavoro che si avvalgono della procedura di emersione per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, e per quanto riguarda il procedimento di verifica del requisito di regolarità contributiva e le modalità di rilascio della relativa certificazione richiesta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

L'Istituto precisa che il richiamo al DURC previsto dall'articolo 5 del D.Lgs n. 109/2012 e riportato nella circolare interministeriale n. 35/2012 deve intendersi riferito ad una tipologia di certificazione che, in relazione agli obblighi di legge che regolano gli obblighi contributivi del datore di lavoro, pur coinvolgendo ai fini del suo rilascio, oltre l'INPS, anche l'INAIL e le Casse Edili, consisterà in una verifica limitata alla regolarità degli adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli lavoratori destinatari del procedimento di emersione.

Da ciò deriva che il rilascio della certificazione in esame resta escluso dall'applicazione della disciplina contenuta nel D.M. 24 ottobre 2007 in tema di DURC. In relazione a ciò l'istituto del preavviso di accertamento negativo e la fattispecie del silenzio assenso non trovano applicazione al tale tipologia di certificazione. Analogamente, non sono applicabili le disposizioni del decreto che prevedono l'attestazione della regolarità in caso di richiesta di rateizzazione, di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative e di istanza di compensazione, nonché quelle relative alle c.d. cause non ostative (scostamento non grave e contenzioso pendente). Nel caso dei datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, per i quali la certificazione deve essere rilasciata oltre che dall'INPS anche da INAIL e, in caso di datori di lavoro edili, dalle Casse Edili, lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvederà ad inoltrare la richiesta di verifica telematicamente allo Sportello Unico Previdenziale.

La circolare INPS 28 settembre 2012 n. 118 è consultabile nel sito dell'Istituto all'indirizzo: <http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20118%20del%2028-09-2012.htm&iIDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=1008>

L'INAIL, con circolare 2 ottobre 2012 n. 48 (<http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci201248.htm>), ha emanato le istruzioni operative per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Istituto, in applicazione dell'articolo 5 del D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, che prevede una disposizione transitoria finalizzata all'emersione del lavoro irregolare prestato da lavoratori stranieri.

Il datore di lavoro interessato deve chiedere all'INAIL l'apertura di un'apposita posizione assicurativa territoriale per ciascun lavoratore extracomunitario.

Il datore di lavoro già titolare di codice ditta deve presentare una denuncia di variazione.

Al fine di individuare le denunce riguardanti i lavoratori oggetto della dichiarazione di emersione, nel quadro "V4 Premi", campo "Ciclo lavorativo", il datore di lavoro deve sempre indicare:

- la dicitura "Posizione assicurativa riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012"
- il cognome, il nome ed il codice fiscale del lavoratore (se il lavoratore non è in possesso del codice fiscale, il datore di lavoro deve indicare la data e lo Stato estero di nascita).

Il datore di lavoro deve indicare, quale "data di inizio attività", la data di assunzione (data di inizio occupazione irregolare) del lavoratore, che deve coincidere con quella comunicata, per lo stesso lavoratore, sia all'INPS sia, nel caso di datore di lavoro del settore edile, alla Cassa edile.

Aderente a:

Alla ricezione della denuncia, la sede INAIL competente provvede a comunicare tempestivamente al datore di lavoro l'importo del premio dovuto, senza aggravio di somme aggiuntive, da versare con modello unificato di pagamento F24 utilizzando il "numero di riferimento" indicato sul provvedimento stesso.

Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 6121 del 4 ottobre 2012, con la risposta dell'Avvocatura Generale dello Stato ai numerosi quesiti in merito alla tipologia di documentazione utile ai fini dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011.

L'Avvocatura, con parere del 4 ottobre 2012, fornisce un elenco a titolo esemplificativo di documentazione proveniente da organismi pubblici, che il lavoratore straniero deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011:

- la certificazione medica proveniente da struttura pubblica
- il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore
- tessere nominative dei mezzi pubblici
- certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc.
- titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (TIM, Vodafone, Wind, Tre, ecc.)
- centri di accoglienza o di ricovero autorizzati o anche religiosi.

L'Avvocatura fa rientrare tra le prove documentali utili, anche la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia. Non si ritiene utile un passaporto recante il timbro di entrata in 'area Schengen' non essendo quest'ultimo in grado di attestare, da solo, la presenza dello straniero entro il 31 dicembre 2011, proprio sul territorio nazionale.

La circolare 4 ottobre 2012 n. 6121 è consultabile nel sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo:

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_10_04_Circ._prot._n._6121_del_04.10.2012.PDF

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 5 ottobre 2012